

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/).

Ordinanza FATCA

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 24 della legge federale del 27 settembre 2013¹ sull'attuazione dell'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA),

ordina:

Art. 1 Obblighi di notifica

¹ Gli istituti finanziari svizzeri comunicano i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge FATCA entro il 31 marzo 2015.

² Entro il 31 gennaio 2015 essi comunicano i dati di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b della legge FATCA per l'anno 2014.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 30 giugno 2014 ed è valida fino al 31 marzo 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS ...; FF 2013 6329